

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 luglio 2013

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 102). (13A06033)

(GU n.162 del 12-7-2013)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale e' stato dichiarato, fino al novantesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara e sono stati definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il sopra citato evento calamitoso, nonche' le repliche succedutesi anche a distanza di tempo, alcune delle quali di

magnitudo superiore a 4.0, hanno determinato un diffuso stato di apprensione nella popolazione interessata dagli eventi, che ha indotto una significativa parte della medesima a decidere di non fare rientro nelle proprie abitazioni;

Tenuto conto che l'ampiezza dell'area interessata dall'evento sismico ha reso necessaria l'immediata attivazione del Servizio nazionale di protezione civile, al fine di garantire un adeguato livello di assistenza alla popolazione che il sistema regionale con i soli propri mezzi non e' in grado di sostenere;

Considerato altresì che sono in corso gli accertamenti e le verifiche in ordine ai danni segnalati sugli edifici pubblici e privati;

Ritenuto pertanto necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgenti finalizzate a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall'evento sismico in rassegna;

Vista la nota del presidenza della giunta regionale della Toscana del 25 giugno 2013;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Dispone:

Art. 1

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che il giorno 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara il prof. Giovanni Menduni e' nominato commissario delegato.

2. Con successiva ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile verra' stabilito il compenso da riconoscere al commissario delegato.

3. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede:

a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. Il commissario delegato inoltre e' autorizzato all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;

b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita';

c) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione.

4. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale del personale della regione Toscana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale e del concorso delle colonne mobili nazionali di volontariato attivate dal Dipartimento della protezione civile.

5. Il commissario delegato predispone entro dieci giorni dall'emanazione della presente ordinanza un piano dei primi interventi e misure urgenti da sottoporre all'autorizzazione preventiva del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalità e la tipologia di intervento in relazione alle fattispecie di cui al comma 3 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3, lettera a), il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa. Per la parte riguardante i beni culturali, il citato piano è predisposto d'intesa con le amministrazioni competenti. Il piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, sempre previa autorizzazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Il commissario delegato attua gli interventi sui beni culturali di cui al comma 5 d'intesa con le amministrazioni competenti.

Art. 2

1. Il commissario delegato, per il tramite dei sindaci dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo

aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per ciascun nucleo familiare non puo' comunque superare il limite massimo di € 600,00 mensili.

2. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino alla data della verifica di agibilita' effettuata ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, qualora la stessa non confermi l'inagibilita'.

3. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi in alternativa ad ogni altra forma di sistemazione alloggiativa a carico di strutture pubbliche.

Art. 3

1. In favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1 della presente ordinanza, e' riconosciuta, per la durata dello stato d'emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti.

2. In favore del personale titolare di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1 della presente ordinanza, e' riconosciuta una indennita' forfettaria pari al 30% della retribuzione mensile di posizione prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all'art. 24 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle connesse disposizioni contrattuali di comparto.

3. I compensi di cui al presente articolo sono riconosciuti previa approvazione di un piano di impiego da parte del commissario delegato, entro un limite di importo predeterminato dallo stesso commissario nell'ambito del Piano complessivo degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 8 della presente ordinanza.

Art. 4

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato ed i soggetti attuatori degli interventi da lui individuati, provvedono in deroga alle seguenti

disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 5

1. Agli oneri conseguenti all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile appartenenti alle Colonne mobili delle regioni e delle organizzazioni di rilievo nazionale attivate in conseguenza degli eventi di cui in premessa su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede entro il limite di euro 300.000,00 a valere sulle risorse stanziata dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 citata in premessa, che sono trattenute al Fondo per la protezione civile.

Art. 6

1. In relazione alle ulteriori esigenze derivanti dall'intensivo utilizzo di mezzi e materiali da parte delle Colonne mobili delle regioni e delle organizzazioni di volontariato già intensamente impegnate negli interventi di assistenza conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012 nella regione Emilia-Romagna e nuovamente impiegate nelle attività emergenziali conseguenti all'evento sismico di cui alla presente ordinanza su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i contributi già concessi a tal fine ai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 0009 del 15 giugno 2012, di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 4852 di repertorio del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio

2013, registro n. 2, foglio n. 76, sono integrati come segue:

organizzazioni di volontariato componenti della Colonna mobile della regione Toscana - euro 75.000,00;

organizzazioni di volontariato componenti della Colonna mobile della regione Marche - euro 75.000,00;

Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia - euro 75.000,00;

Associazione nazionale delle pubbliche assistenze - euro 50.000,00;

Associazione nazionale alpini - euro 50.000,00.

2. All'assegnazione dei predetti contributi, previa presentazione dei previsti programmi di intervento corredati dalla necessaria documentazione, si provvede secondo le modalita' e procedure stabilite con il richiamato decreto rep. n. 4852 del 25 ottobre 2012.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in complessivi euro 325.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziata dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 citata in premessa, che sono trattenute al Fondo per la protezione civile.

Art. 7

1. Il Dipartimento della protezione civile e la regione Toscana sottoscrivono un comodato d'uso gratuito relativo al materiale di proprieta' del medesimo Dipartimento, consegnato alla regione per l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. A cessata esigenza il Commissario delegato provvede alla restituzione al Dipartimento della protezione civile del materiale utilizzato ed all'eventuale elenco del materiale di cui la regione Toscana richiede la cessione definitiva, in deroga all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

2. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di assistenza alla popolazione in caso di emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere al ricondizionamento ed al reintegro dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione impiegati per fronteggiare l'evento sismico di cui alla presente ordinanza.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e' autorizzato a provvedere all'acquisizione ed al reintegro dei materiali dei Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno e dei materiali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per fronteggiare l'evento sismico di cui alla presente ordinanza.

4. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, la regione Toscana e la regione Marche sono autorizzate a provvedere al ricondizionamento ed al reintegro dei materiali di pronto intervento

e di assistenza alla popolazione impiegati per fronteggiare l'evento sismico di cui alla presente ordinanza.

5. Il commissario delegato e' autorizzato al rimborso degli oneri sostenuti dalle componenti e dalle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile derivanti dal carico, trasporto, scarico, posizionamento e recupero dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione, impiegati per fronteggiare l'evento sismico di cui alla presente ordinanza, ad esclusione di quelli direttamente sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per le analoghe attivita', i quali sono direttamente imputati sulle risorse di cui all'art. 8. Relativamente agli oneri sostenuti dai Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento delle relative risorse con le modalita' di cui all'art. 19, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'art. 8.

Art. 8

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziare dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 citata in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al prof. Giovanni Menduni - commissario delegato.

3. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

1. Il commissario delegato trasmette, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza.

Art. 10

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2013

Il capo del Dipartimento: Gabrielli